



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

## Newsletter 4/18

### 1) Le categorie di rischio dei DPI previste dal nuovo Regolamento

*Indicazioni sul Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale in vigore dal 21 aprile 2018: le categorie di rischio, la valutazione della conformità e la documentazione tecnica.*

Facendo seguito a quanto comunicato nella precedente news letter approfondiamo alcuni dei punti del nuovo Regolamento per favorire un'adeguata conoscenza e un'adeguata applicazione ricordando che il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 si applica - con alcune eccezioni - a decorrere dal 21 aprile 2018. Uno dei primi punti su cui ci soffermiamo è un aspetto riguardante quanto contenuto nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale): la divisione in categorie dei DPI.

Riprendiamo parzialmente uno dei "considerando" contenuti nel nuovo Regolamento: "al fine di tener conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente alla modifica delle categorie di rischi dai quali il DPI è destinato a proteggere gli utilizzatori".

La nuova divisione in categorie - di cui si fa riferimento all'articolo 18 del Capo IV del Regolamento 2016/425 - è contenuta nell'allegato I. Le definizioni delle singole categorie, formulate in modo semplice, si basano in particolare sull'entità del rischio da cui il DPI deve proteggere. E la categoria III è estesa a ulteriori rischi, rispetto a quelli riportati nel D.Lgs. 475/1992.

#### **L'Allegato I contiene infatti le nuove categorie di rischio dei DPI.**

Le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono tre.

#### **La categoria I "comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:**

- a) lesioni meccaniche superficiali;
- b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
- e) condizioni atmosferiche di natura non estrema".

**La categoria III comprende "esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili** con riguardo a quanto segue:

- a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
- b) atmosfere con carenza di ossigeno;
- c) agenti biologici nocivi;
- d) radiazioni ionizzanti;

- e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
- g) cadute dall'alto;
- h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- i) annegamento;
- j) tagli da seghe a catena portatili;
- k) getti ad alta pressione;
- l) ferite da proiettile o da coltello;
- m) rumore nocivo".

**La categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.**

Ricordiamo che la categoria di rischio dei DPI, come evidenziato nel Capo IV (Valutazione della conformità) è importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza).

In particolare le procedure di valutazione della conformità da seguire, per ognuna delle categorie di rischio di cui all'allegato I, “sono le seguenti:

- a) categoria I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato IV;
- b) categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VI;
- c) categoria III: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V e una delle seguenti:
  - i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII;
  - ii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui all'allegato VIII.

A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla lettera b)“.

Riportiamo infine qualche indicazione (Allegato III) sulla documentazione tecnica per i dispositivi di protezione individuale.

Infatti la documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 del Regolamento e stabiliti nell'allegato II dello stesso.

Si segnala (Allegato III) che la documentazione tecnica deve “comprendere almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione completa del DPI e dell'uso cui è destinato;
- b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
- c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
- d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
- e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;
- f) i riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
- g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
- h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
- i) relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;

- j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
- k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell'allegato II, punto 1.4;
- l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
- m) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili".

**Fonte:** [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)

## **2) Impianti elettrici di cantiere: i dispositivi di protezione individuali**



Riguardo alla scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI) l'articolo 77 del D. Lgs. n. 81/2008 indica che il datore di lavoro:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall'uso degli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

In pratica si ricorre all'uso dei dispositivi di protezione individuale "solo quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i rischi 'residui', prevalentemente di natura igienico-ambientale e di sicurezza, non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti".

A ricordarlo, soffermandosi sul settore dell'impiantistica elettrica nei cantieri, è un documento correlato al progetto multimediale Impresa Sicura - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna, Inail e validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013 - che fornisce agli installatori degli impianti e alle imprese utilizzatrici utili informazioni sui rischi, sulle buone prassi, sulle misure di prevenzione, sui DPI e sulla sorveglianza sanitaria.

## **DPI e valutazione dei rischi nell'impiantistica elettrica**

In materia di DPI il documento Impresa Sicura\_impiantistica elettrica di cantiere , dopo una lunga digressione generale su quanto richiesto dalla normativa, si sofferma proprio sui dispositivi di protezione individuali utilizzabili nel settore " impiantistica elettrica".

Si indica che il comparto " impiantistica elettrica in cantiere" è caratterizzato da varie tipologie di rischi, la cui "prevenzione" comporta, come riportato nell'introduzione, "l'adozione di misure tecniche di prevenzione, di mezzi di protezione collettiva, di misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro". E si ricorre ai dispositivi di protezione individuale "solo quando i rischi, prevalentemente di natura igienico-ambientale e di sicurezza, non possono essere evitati o sufficientemente ridotti".

Ed è pertanto fondamentale "la completezza, coerenza e correttezza della specifica 'valutazione dei rischi', nella quale siano esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa", che permette di definire la natura ed entità del "rischio residuo" in ogni fase del ciclo produttivo e "di conseguenza la necessità o meno di adozione di DPI, la loro tipologia e le loro caratteristiche specifiche".

### **Rischi e dispositivi di protezione individuali**

Nel documento sono riportati schematicamente i principali DPI che possono essere adottati a seguito delle risultanze della valutazione dei rischi:

- 1) polveri, fibre; proiezione di schegge; gas tossici o infiammabili; ambienti confinati; rischio seppellimento: dispositivi di protezione delle vie respiratorie, dispositivi di protezione degli occhi e del viso, dispositivi di protezione del corpo, dispositivi per la comunicazione con l'esterno;
- 2) caduta dall'alto, inciampo, scivolamento: dispositivi di protezione del corpo, dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto;
- 3) caduta di oggetti o detriti dall'alto; lavori con mezzi meccanici: dispositivi di protezione della testa, dispositivi di protezione del corpo, dispositivi di protezione dei piedi;
- 4) punture di chiodi o elementi metallici; urti contro oggetti, attrezzature o materiali; colpi o tagli da attrezzature; elettrocuzione; scottature e bruciature; proiezione di schegge; schiacciamento delle dita: dispositivi di protezione degli occhi e del viso, dispositivi di protezione delle mani, dispositivi di protezione del corpo, dispositivi di protezione dei piedi;
- 5) rumore: dispositivi di protezione dell'udito;
- 6) vibrazioni: dispositivi di protezione delle mani.

Si indica poi che un "indefinito numero di DPI è oramai presente sul mercato". E che i DPI si differenziano "non solo per costi, ma anche per grado di protezione, comfort, peso. È quindi utile cercare il modello che sia non solo più idoneo in funzione del rischio valutato, ma anche più 'comodo'. E sarà importante coinvolgere nella scelta anche i lavoratori in quanto utilizzatori, sia per avere il loro parere sul modello del DPI scelto in base alle caratteristiche individuali, sia per farli partecipare attivamente e prevenire così eventuali successive 'scuse' per il non utilizzo".

Inoltre "si consiglia, laddove sia possibile e/o fattibile, un impiego graduale del DPI, specialmente se è previsto un uso continuativo, al fine di ridurre il senso di disagio collegato al primo utilizzo. Qualora il senso di disagio non sparisca né si riduca sensibilmente, sarà utile verificare se il DPI adottato è effettivamente adatto al lavoro espletato o alle caratteristiche del lavoratore".

### **DPI idonei e mancati infortuni.**

Come ricordato poi anche nell'articolo 77 del D.Lgs. 81/2008 "l'uso di un DPI non perfettamente 'idoneo' al suo impiego e/o l'uso scorretto dello stesso possono rappresentare un rischio aggiuntivo come per esempio il trascinamento di un guanto dagli organi in movimento di un impianto". Ed è "compito del Datore di Lavoro, in collaborazione con i lavoratori, mantenere in efficienza e in buone condizioni igieniche i DPI organizzando un programma di pulizia, manutenzione e verifica dell'efficienza degli stessi con appropriati controlli periodici".

Si ricorda, infine, che l'informazione sugli infortuni avvenuti per il mancato uso dei DPI ma anche sui mancati infortuni è "uno strumento educativo che assieme alla formazione e l'addestramento permettono di far capire ai lavoratori quali possono essere le conseguenze reali dei rischi cui possono essere esposti, con conseguente modifica del comportamento d'uso e miglior comprensione e condivisione delle regole interne" (con riferimento alle "regole interne di approvvigionamento" relative, in questo caso, alla verifica, consegna, utilizzo, custodia, controllo pulizia, aggiornamento, manutenzione dei dispositivi di protezione individuale).

Per approfondimenti : [https://www. impresa-sicura-impiantistica-elettrica-di-cantiere](https://www.impresa-sicura-impiantistica-elettrica-di-cantiere)

Fonte: [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)

### **3) Imparare dagli errori: tre casi di infortunio nelle opere di scavo.**

Le opere di scavo "esprimono un livello molto elevato di rischio per gli operai addetti, soprattutto quando non vengono rispettate le norme di sicurezza in termini di mancanza o inadeguatezza delle armature di contenimento".

A sottolinearlo e ricordare i rischi elevati nelle attività di scavo è una pubblicazione Inail, dal titolo " Riduzione del rischio nelle attività di scavo. Guida per datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti" e che offre agli operatori diverse indicazioni per migliorare la prevenzione.

Il documento oltre a riportare informazioni sui fattori organizzativi e ambientali e sui sistemi di sicurezza, presenta anche tre casi diversi relativi ad incidenti sul lavoro realmente accaduti con alcuni suggerimenti operativi per la prevenzione.

#### **Un infortunio durante la posa di tubazioni di fognatura**

Il primo caso riguarda la posa di tubazioni di fognatura in terreni relativi a "depositi fluvioglaciali e glaciali per lo più ghiaioso-sabbiosi parzialmente alterati (ferrettizzati)".

L'operaio "era all'interno dello scavo a sezione ristretta per effettuare il rinfilo in calcestruzzo del tubo di fognatura (diametro 230-300 mm)". L'operaio, in piedi sul tubo, "veniva investito dal franamento della parete opposta che lo seppelliva fino alla vita schiacciandolo contro l'altra parete. L'operaio è stato liberato dai colleghi con l'uso dell'escavatore".

In definitiva l'operaio ha riportato un trauma toraco-addominale "con fratture multiple costali, con grado di invalidità valutato del 20%".

#### **Veniamo al risultato delle ispezioni.**

Lo stesso giorno dell'evento "sono state contestate le seguenti violazioni per:

1. non aver impedito la presenza dei lavoratori nel campo di azione dell'escavatore (art. 118 c.3 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.);
2. non aver provveduto ad allestire le necessarie armature di sostegno (art. 119 c. 1 d.lgs. 81/08 e s.m.i.);
3. aver costituito un deposito di materiali lungo il ciglio dello scavo (art. 120 c.1 d.lgs. 81/08 e s.m.i.)".

#### **Come prevenire l'incidente?**

Attraverso l'analisi dell'evento emerge che:

- si doveva evitare di accumulare il materiale di risulta sui bordi dello scavo;
- lo scavo andava armato appena possibile, e non dopo la posa del tubo;
- lo scavo non doveva rimanere aperto per tutto il week-end (come si presuppone in relazione al fatto che l'incidente è avvenuto di lunedì).

## **Un infortunio avvenuto durante un'inumazione**

Il secondo caso riguarda l'inumazione in cimitero.

Durante l'esecuzione dello scavo della fossa per inumazione, "l'operaio, mentre era intento a posare un antone di sbarramento del terreno, veniva colpito dall'antone stesso a causa del franamento della sponda".

Come prevenire l'incidente?

Lo scavo "andava armato appena possibile: ha ceduto infatti a meno di tre ore dall'apertura dello scavo stesso".

## **Il caso di un infortunio avvenuto durante lavori di impermeabilizzazione**

Il terzo caso riguarda il ripristino dell'impermeabilizzazione di locali interrati in trincea.

Per ripristinare l'impermeabilizzazione dei locali interrati di una villetta, "veniva aperta, a monte, una trincea di 6 metri di lunghezza, 4 metri di profondità e 1 metro di ampiezza. Le pareti verticali dello scavo non sono state armate, ma solo puntellate con assi di legno nella parte più superficiale. Il terreno era saturo e presentava una 'crosta' superficiale compatta a causa del gelo. Dopo un giorno e mezzo dall'apertura (con segni già evidenti di fratture nella crosta gelata), la parete a monte dello scavo crollava, riempiendo la trincea con quasi 2 m<sup>3</sup> di materiale". In questo caso fortunatamente non ci sono state conseguenze, "in quanto l'operaio è riuscito a scappare all'ultimo momento. Un piccolo ritardo e sarebbe rimasto seppellito completamente dalla frana, senza possibilità di salvezza".

Come prevenire l'incidente?

Sarebbe stato necessario tenere presente che:

- 1- "i terreni saturi e con quelle caratteristiche hanno sempre bisogno di adeguate armature di sostegno;
- 2- le trincee di quelle dimensioni (6m lunghezza x 1m di larghezza x 4 m di profondità) devono essere sempre armate su tutta la profondità;
- 3- la larghezza della trincea era insufficiente (occorreva prevedere una larghezza di almeno 2 metri)".

## **I riferimenti di legge**

Ci soffermiamo sulla normativa riprendendo i principali riferimenti di legge come contenuti nel documento Inail "Riduzione del rischio nelle attività di scavo. Guida per datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti".

La pubblicazione indica che in Italia "non esistono norme esclusivamente dedicate alla prevenzione infortuni nell'esecuzione di scavi. L'attività di scavo è però oggetto di alcuni capi specifici della vigente normativa italiana sulla sicurezza nei cantieri, e precisamente:

- d.lgs. n.81 del del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - S.O. n.108, coordinato con il d.lgs. 3 agosto 2009 n.106;
- dpcm 14 ottobre 1997, n. 412 - Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro;
- d.p.r. n. 321 del 20 marzo 1956 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa - S.O. alla G.U. 5 maggio 1956 n.109;
- d.p.r. n. 320 del 20 marzo 1956 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo S.O. alla G.U. 5 maggio 1956 n. 109.

Infine, l'attività di scavo è oggetto di alcuni punti dei:

- dm dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988 e Circolare del Ministero dei lavori Pubblici 24/09/88 n. 30483 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- dm 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - S.O. n. 30 NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI Le Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere;
- d.p.r. del 14 settembre 2011, n. 177, "Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti in "ambienti sospetti di inquinamento o confinati", entrato in vigore il 23 novembre 2011. Si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 del d.lgs. 81/2008 e negli ambienti confinati previsti dall'allegato IV punto 3 del d.lgs. 81/2008. Il Regolamento nasce dalla assoluta necessità di stabilire precisi criteri per poter operare in ambienti particolarmente rischiosi: far sì che chiunque intenda effettuare lavori in tali ambienti sia qualificato e attui specifiche procedure di lavoro".

**Fonte:** [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)- vedi all.sic.1

## **Approfondimenti**



### **Rifiuti: rettificati diversi codici CER**

L'Unione Europea ha provveduto a rettificare la descrizione di diversi codici d'identificazione dei rifiuti, introdotto con un'apposita Decisione ora modificata.

Ricordiamo che la piena applicabilità dell'elenco definito con tale Decisione, è stata sia ribadita dal Ministero.

Queste modifiche sono già applicabili a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, cioè dal 06/04/2018.

Riportiamo una tabella di confronto, in cui sono evidenziate in grassetto le modifiche, ed alcune indicazioni operative.

<b>Codice cer</b>	<b>Descrizione precedente</b>	<b>Descrizione modificata</b>
01 05 05*	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	Fanghi e <b>rifiuti</b> di perforazione contenenti <b>oli</b>
02 02	Rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	Rifiuti della preparazione e della <b>lavorazione</b> di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 06 05	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Fanghi da trattamento <b>in loco</b> degli effluenti
05 01 04*	Fanghi di alchili acidi	Fanghi <b>acidi prodotti da processi di alchilazione</b>
06 09 02	Scorie contenenti fosforo	Scorie <b>fosforose</b>
07 02 17	Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	Rifiuti contenenti <b>siliconi</b> , diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 07 07*	Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	<b>Fondi e residui di reazione</b> , alogenati
07 07 08*	Altri residui di distillazione e residui di reazione	<b>Altri fondi</b> e residui di reazione
08 03 19*	Oli disperdenti	Oli <b>dispersi</b>
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	Soluzioni di lavaggio e <b>soluzioni di arresto – fissaggio</b>
10 01 01	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	Ceneri pesanti, <b>scorie</b> e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 15	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	Ceneri pesanti, <b>scorie</b> e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 03 16	Scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	<b>Schiumature</b> diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
11 01 11*	Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	Soluzioni acquose di <b>lavaggio</b> , contenenti sostanze pericolose
11 01 12	Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla	Soluzioni acquose di <b>lavaggio</b> , diverse da quelle di cui alla

	voce 10 01 11	voce 10 01 11
11 02 02*	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)	<b>Fanghi della lavorazione idrometallurgica</b> dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 05*	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	Rifiuti <b>della lavorazione idrometallurgica</b> del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	<b>Rifiuti della lavorazione idrometallurgica</b> del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
13 03	Oli isolanti e oli termovettori di scarto	Oli isolanti <b>o</b> oli <b>termoconduttori usati</b>
13 03 01*	Oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	Oli isolanti <b>o</b> oli <b>termoconduttori</b> , contenenti PCB
13 03 06*	Oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	Oli <b>minerali</b> isolanti e <b>termoconduttori</b> clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	Oli <b>minerali</b> isolanti e <b>termoconduttori</b> non clorurati
13 03 08*	Oli sintetici isolanti e oli termovettori	Oli sintetici isolanti e oli <b>termoconduttori</b>
13 03 09*	Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili	Oli isolanti e oli <b>termoconduttori</b> , facilmente biodegradabili
13 03 10*	Altri oli isolanti e oli termovettori	Altri oli isolanti e oli <b>termoconduttori</b>
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	Rivestimenti e materiali refrattari a base di <b>carbone</b> provenienti <b>dalle lavorazioni metallurgiche</b> , diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
17	Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente	Rifiuti delle <b>operazioni</b> di costruzione e demolizione (compreso il terreno <b>escavato</b>

	da siti contaminati)	proveniente da siti contaminati)
17 05	Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio	Terra (compresa quella <b>escavata</b> proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost	Parte di rifiuti urbani e simili non <b>compostata</b>
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost	Parte di rifiuti animali e vegetali non <b>compostata</b>
19 10 03*	Frazioni leggere di frammentazione ( <i>fluff-light</i> ) e polveri, contenenti sostanze pericolose	<b>Fluff – frazione leggera</b> e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04	Frazioni leggere di frammentazione ( <i>fluff-light</i> ) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	<b>Fluff – frazione leggera</b> e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	Rifiuti <b>della pulizia delle fognature</b>

Tra le varie modifiche, in particolare segnaliamo quelle riguardanti i seguenti codici:

- Capoconto 02 02: i codici si riferiscono ad attività di lavorazione, e non più di trasformazione, di carne e pesce;
- 11 01 12: il riferimento al codice 10 01 11 non è corretto in quanto non esiste. A nostro parere il codice corretto è il 11 01 11\*;
- Capoconto 17: identifica ora rifiuti derivanti da operazioni di costruzioni e demolizione, pertanto slegato dalla tipologia d'impresa che li ha generati (es: impiantisti);
- 20 03 06: la nuova descrizione risulta più chiara ed attinente alle operazioni di manutenzione e spurgo delle fognature.

#### **In merito alla gestione dei documenti:**

Dall'entrata in vigore di queste rettifiche, su registri e formulari occorrerà utilizzare le nuove descrizioni. Nel caso dei registri di carico e scarico, per i rifiuti ancora in carico a nostro parere non occorre modificare le descrizioni già riportate sul registro, ma occorrerà utilizzare quelle nuove al momento dello scarico di tali rifiuti, indicando nelle annotazioni la modifica.

**Fonte:** [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it) - **vedi all.sic.2**

## **Testo Unico sicurezza lavoro - articolo 39, comma 3, interpello 2/2018.**

È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro – Commissione interpellati salute e sicurezza lavoro un interpello datato 12 aprile 2018 riguardante l'articolo 39 comma 3 del Decreto legislativo 81/2008. Riguardante il divieto per un dipendente pubblico addetto alla vigilanza di svolgere attività di medico competente e se tale divieto debba interessare in un'amministrazione regionale tutti i dipendenti di un Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali oppure soltanto gli addetti alla vigilanza.

L'istanza è stata presentata dalla Regione Lazio e il passaggio del Testo Unico sicurezza sul lavoro interessato è il seguente: Articolo 39 comma 3 "Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente".

Il Ministero del Lavoro, citando lo stesso articolo 39 comma 3 del D.Lgs 81/08 (in continuità con l'articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994) e l'articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 individua nel Dipartimento di prevenzione una struttura polifunzionale che in maniera organica si occupa non solo di vigilanza, ma anche di prevenzione e quindi di funzione autorizzativa. Di una pluralità di attività che insieme a vigilanza e controllo concorrono nella ricerca di soluzioni per la gestione dei rischi: informazioni, sorveglianza epidemiologica, assistenza, comunicazione, informazione educazione sanitaria.

Tale natura polifunzionale del Dipartimento è alla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro che vede l'articolo 39, comma 3 applicabile a ogni sua struttura e a tutto il suo personale. Non solo quindi agli addetti alla vigilanza.

**Info: Ministero del Lavoro, interpello 2/2018**

**Fonte : [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it) - vedi all.sic.3**

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 21/04/2018